

***La prostituzione «volontaria e consapevole»: né libertà sessuale né attività
economica privata “protetta” dall’art. 41 Cost.***

A prima lettura di Corte costituzionale n. 141/2019*

*di Cosimo Pietro Guarini – Professore associato confermato di Istituzioni di Diritto pubblico
nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

ABSTRACT: This essay examines the content of the judgment n. 141/2019 of the Constitutional Court that excludes exercising voluntary and conscious prostitution is a form of expression of sexual freedom and has a nature of fundamental right ex art. 2 Cost. Consequently, it can be excluded that the helping or recruitment of the prostitution constitute forms of facilitating the exercise of a fundamental right and, therefore, that it is unconstitutional to consider them a crime. At the same conclusion, it is also arrive by using as parameter the art. 41 Cost. whereas the prostitution, even a volunteer and aware, is a private economic activity that is not usefully and, moreover, damage the human dignity and more.

SOMMARIO: 1. *Sex worker, escort* e il “mito di *Pretty woman*”. – 2. La «*sostanza delle cose*» secondo l’ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Bari 6 febbraio 2018... – 2.1. (*Segue*) ... e la posizione della Consulta. Prostituzione volontaria, libertà sessuale e art. 2 Cost. – 3. Prostituzione autodeterminata e art. 41 Cost.: non è sicura, non è libera, non è dignitosa e neppure utile socialmente. – 4. *In cauda venenum?* Le condotte “agevolatrici” della prostituzione volontaria tra «comune sentire» e discrezionalità legislativa.

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

1. *Sex worker, escort e il “mito di Pretty woman”*

Con la sentenza n. 141/2019 la Corte costituzionale risolve una questione decisamente attesa, non solo per il rilievo mediatico dei soggetti coinvolti nelle vicende oggetto del giudizio penale *a quo*, ma anche per gli effetti che il suo accoglimento avrebbe in concreto determinato: la “caduta”, cioè, di tutte le fattispecie punitive contemplate dall’art. 3 della l. n. 75/1958 (c.d. legge Merlin) «che colpiscono forme di “cooperazione” alla prostituzione altrui, non importa se remunerate (...), persino l’incriminazione dell’induzione alla prostituzione, ove scevra da violenza, minaccia, inganno» (*Considerato in diritto*, § 5).

Prima, però, di procedere all’esame della pronuncia della Consulta, non ci si può non soffermare su alcuni passaggi salienti dell’ordinanza di rinvio¹ al fine di evidenziarne le criticità². Queste hanno richiesto una risposta ampia e dettagliata, che, probabilmente, deve aver suggerito al Giudice costituzionale anche la pubblicazione, in data coeva al deposito, di un (inusualmente) lungo comunicato stampa³, con la sottesa finalità di sintetizzare, in chiave notiziale, la complessità degli argomenti affrontati⁴, sì da evitare la possibile strumentalizzazione di una decisione che può apparire non particolarmente “al passo con i tempi” agli occhi di una parte dell’opinione pubblica.

Ciò che, in prima battuta, si può dire dell’ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Bari del 6 febbraio 2018 è che essa, sotto le mentite spoglie di un innovativo e libertario approccio interpretativo costituzionalmente orientato – a cui, con eccesso di enfasi, si auto-ascrive – evoca, invece, come meglio si dirà più avanti, una chiave di lettura dei comportamenti di intermediazione

¹ In G.U., *I serie speciale*, n. 19, 9 maggio 2018, 59 ss.

² Alcune di queste, con specifico riferimento ai «dubbi di costituzionalità incentrati sulla violazione sia del principio di offensività, sia di quello di tassatività o determinatezza delle fattispecie criminose», sono già state evidenziate da A. BONOMI, *Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova dei principi costituzionali. Qualche osservazione alla luce di una recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale*, in *Consulta online*, www.giurcost.org, 2018, fasc. 1, 123 ss., spec. 126 ss.

³ Ufficio stampa della Corte costituzionale, *Comunicato del 7 giugno 2019, La libertà sessuale è un diritto ma non giustifica il favoreggiamento della prostituzione*, in www.cortecostituzionale.it.

⁴ Sull’uso dei comunicati stampa da parte della Corte costituzionale, inaugurato dal presidente Saja il 9 marzo 1989, cfr. le osservazioni di A. CELOTTO, *I «comunicati stampa» aiutano o danneggiano la motivazione delle decisioni?*, in *Giur. cost.*, 2009, 3728 ss.; A. GRAGNANI, *Comunicati-stampa dal Palazzo della Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli «effetti preliminari» della dichiarazione di incostituzionalità*, in *Rivista AIC*, www.rivistaaic.it, 2013, n. 2; C. TOMBA, *Brevi considerazioni sulla redazione delle decisioni della Corte costituzionale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso, Il pendolo della corte: le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”*, Torino, 2017, 245 ss., 251 s.

della (e agevolazione alla) pratica della prostituzione «volontaria e consapevole» datata e, nondimeno, avulsa tanto dal contesto sistematico del quadro costituzionale repubblicano, quanto dalla genuina *ratio* (dell'art. 3) della legge Merlin⁵.

La prima (e, forse, più esiziale) delle petizioni di principio in cui incorre il giudice *a quo*, minando, in definitiva, gran parte del suo successivo impianto argomentativo, può rinvenirsi nella definizione accolta di “nuova” operatrice sessuale o *sex worker*: essa «identifica concettualmente l'accompagnatrice ovvero la persona retribuita per accompagnare qualcuno e che è disponibile anche a prestazioni sessuali, con esclusione, quindi, di quelle forme di esercizio coattivo della prostituzione ovvero necessitato da ragioni di bisogno» (§ 7). Non sarebbe dato, in altri termini, pensare che le *escort* forniscano prestazioni sessuali retribuite senza che la loro scelta, pur volontaria e consapevole, possa mai derivare da una condizione di bisogno o da una coazione (anche solo ambientale o culturale o sociale o familiare) e, per quel che qui più rileva, che qualcuno possa mai “avvantaggiarsi” di tali situazioni⁶ o approfittare della «vulnerabilità»⁷ di siffatti soggetti. Diversamente detto, per la Corte rimettente una *escort* è «concettualmente», cioè per definizione (e, quindi, di regola), una *sex worker* la quale, nel panorama del «dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» ex art. 4, co. 2, Cost., opta (più o meno) “a cuor leggero” per la mercificazione del proprio corpo (anche) perché espressione inalienabile del proprio diritto alla

⁵ Cfr., in particolare, S. NICCOLAI, *La legge Merlin e i suoi interpreti*, in D. DANNA, S. NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. VILLA, *Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione*, Milano, 2019, e-book, 77 ss.

⁶ Non sfugge, invece, alla Corte costituzionale che «anche nell'attuale momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali. Può trattarsi non soltanto di fattori di ordine economico, ma anche di situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale riluttanza verso una “scelta di vita” quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede» (*Considerato in diritto*, § 6.1). Dello stesso avviso A. DI MARTINO, *È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale: la Consulta salva la legge Merlin*, in *Diritti comparati*, www.diritticomparati.it, 20 giugno 2019, secondo la quale «è molto difficile, teoricamente e praticamente, misurare il grado di libertà del consenso della donna che si prostituisce, poiché la manifestazione di volontà va compresa alla luce del contesto economico, sociale, affettivo e familiare in cui quella manifestazione è resa. Tale contesto rende sostanzialmente illusoria una concezione dell'autodeterminazione ridotta alla libertà di scelta tra opzioni che, lungi dall'ampliare il fascio di opportunità affinché la persona coinvolta conduca una vita piena e realizzata, la inchiodano a una condizione di marginalità».

⁷ Nella sentenza la Consulta fa più volte riferimento alla «vulnerabilità» di chi esercita la prostituzione (cfr. *Considerato in diritto*, §§ 4.3, 4.4, 6.1 e 7.3).

libertà sessuale⁸.

Tale evenienza, peraltro, non può essere esclusa *a priori*, sebbene una cosa è poter rilevare l'esistenza di *sex worker* che coniugano profitto e libero appagamento sessuale – circostanza che può, comunque, essere fatta valere nel processo al fine di valutare la concreta inoffensività delle condotte supposte agevolatrici di tale atto di meretricio⁹ – cosa ben diversa è assumere siffatta ipotesi quale modello talmente universale da porre, addirittura, «la necessità di richiedere un nuovo vaglio di costituzionalità della legge Merlin», in considerazione del «capovolgimento della prospettiva valutativa del concetto di libertà all'esercizio prostitutivo che il fenomeno delle *escort* comporta» (ancora § 7)¹⁰.

Quella cui si richiama il giudice *a quo*, nell'articolare il dubbio sulla legittimità costituzionale di reati la cui fattispecie tipica ruota attorno al fenomeno prostitutivo, sembra essere una acritica adesione alla rappresentazione del “mito di *Pretty woman*”, felice definizione dell'ineffabile processo di costruzione sociale *pro-sex work*¹¹, particolarmente caro ai sistemi socio-giuridici di impronta neoliberista, che fanno della retorica dei *sex worker* presupposto indefettibile per politiche neo-regolamentative del “mercato” della prostituzione.

Ciò non sfugge, tra l'altro, alla Corte costituzionale che, in ideale replica a tale passaggio dell'ordinanza in esame, sottolinea che, «ammesso pure che vi siano persone che considerano personalmente gratificante esercitare la prostituzione, questo non cambia la sostanza delle cose» (*Considerato in diritto*, § 5.2).

Ma qual è «la sostanza delle cose»?

⁸ D. DANNA, *Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione*, in D. DANNA, S. NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. VILLA, *Né sesso né lavoro*, cit., 23 ss., 51, rileva come «l'idea di *sex work* è un ossimoro perché cancella totalmente il bisogno delle lavoratrici di essere rispettate nella loro sfera intima».

⁹ Critici, invece, sulla differenza richiamata dalla Corte costituzionale tra «offensività in astratto» e «offensività in concreto» delle condotte correlate all'esercizio della prostituzione sono, sotto diversi punti di vista, A. DE LIA, *Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019*, in *Forum di Quaderni costituzionali Rassegna*, www.forumcostituzionale.it, 20 giugno 2019, e S. BERNARDI, *Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: irrilevante il fatto che l'esercizio del meretricio sia frutto di una libera scelta?*, in *Diritto penale contemporaneo*, www.penalecontemporaneo.it, 8 luglio 2019, § 11.

¹⁰ «Una prostituzione tendenzialmente “di élite” e rivolta a clienti facoltosi, incarnata emblematicamente dalla figura della cosiddetta *escort*», come chiosa la Consulta sul punto (*Considerato in diritto*, § 5).

¹¹ L'espressione è di J. BINDEL, *The Pinping of Prostitution*, trad. it. *Il mito Pretty Woman. Come la lobby dell'industria del sesso ci spaccia la prostituzione*, Milano, 2019.

2. La «sostanza delle cose» secondo l'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Bari 6 febbraio 2018 ...

Secondo le motivazioni addotte dalla Corte remittente a sostegno della non manifesta infondatezza della questione, la «sostanza delle cose», con riferimento al parametro di cui all'art. 2 Cost., si può sintetizzare pressappoco come segue:

– la prostituzione «volontaria e consapevole» è «espressione della libertà di autodeterminazione sessuale della persona umana» e, sulla scorta della sentenza n. 561/87 della Corte costituzionale, poiché la libertà sessuale è «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana», «il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto che va (...) inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire»;

– ciò premesso, «il concetto di libertà, cui parametrare oggi la valutazione di costituzionalità della normativa in esame, si arricchisce di una connotazione ben più positiva e piena, (...) come modalità auto-affermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità»;

– sicché «l'attuale contesto impone di reinterpretare (...) lo scambio contrattualistico tra il piacere procurato a terzi mediante la libera cessione della propria sessualità e quello di poter acquisire vantaggi economicamente apprezzabili»;

– di più, «se diritto inviolabile della persona umana è quello alla libera sessualità autodeterminata, ne discende l'inevitabile caducazione di qualsivoglia interferenza normativa che confligga con la pienezza della sua estrinsecazione». Ciò «impone di configurare come lecite quelle forme di interazione che nascono proprio dalla sua inevitabile relazionalità con terzi, rendendo inesigibile la connotazione di penale illiceità nei riguardi di comportamenti intesi ad intermediare il contatto tra *escort* e clienti ovvero ad offrirne occasione di più comodo esercizio»;

– si giunge, dunque, alla conclusione che «la condotta di reclutamento ovvero di selezione delle *escort* deve considerarsi diretta conseguenza della loro libera scelta di porsi sul mercato del sesso e nella misura in cui appare idonea a consentire il celere incontro tra domanda ed offerta della prestazione sessuale costituisce indubbia occasione di affermazione della primigenia scelta di autodeterminazione sessuale costituzionalmente tutelata, a fronte della quale la connotazione

d'illeceità penale (della condotta intermediativa) suona come inaccettabile limitazione del diritto di libertà sessuale della persona umana».

Come è facile evincere da tale sommaria illustrazione, non si tratta di argomentazioni esposte sì da riflettere dubbi solo liminari sulla legittimità costituzionale dei reati di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione. Tutta l'ordinanza sembra, invece, permeata da un incedere marcatamente assertivo che rinviene il proprio apice interpretativo nel richiamo ad «una tutela costituzionalmente orientata di tale libertà» che «non può tollerare limitazioni alla pienezza del suo consapevole esercizio e quindi deve espellere quelle forme normative che siano palesemente ostative proprio alla sua libera manifestazione». Vi è, inoltre, da aggiungere che il richiamo ad una interpretazione adeguatrice dell'art. 3 della legge Merlin, in tal caso, non sembra dovuto all'intenzione di esperire tale tentativo al fine di evitare il rischio di una pronuncia costituzionale di inammissibilità¹², bensì a quella di rafforzare una tesi già ben matura nella sua struttura esegetica e, ciononostante, non applicabile nel giudizio *a quo* perché si sarebbe tradotta in una non consentita disapplicazione delle disposizioni indubbiamente. La soluzione di rinviare alla Corte costituzionale la questione sembra, inoltre, suggerita anche dalla ovvia considerazione della efficacia solo *inter partes* dell'opzione differente, nonché dalla recente spinta della Consulta per un marcato “riaccentramento” del giudizio incidentale di costituzionalità, certamente non ignota al giudice rimettente¹³.

¹² Su tale profilo cfr. N. MADIA, *Legge Merlin e fenomeno delle Escort: un binomio al vaglio di costituzionalità*, in *Diritti comparati*, www.diritticomparati.it, 22 febbraio 2018, e A. BONOMI, *Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova dei principi costituzionali*, cit., 125 s. All'uopo, la Corte costituzionale ha ritenuto infondato tale rilievo in quanto una interpretazione adeguatrice avrebbe dovuto «evidentemente consistere nel ritenere che il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione restino, già ora, esenti da pena allorché la persona reclutata o favorita abbia liberamente scelto di prostituirsi». Ipotesi, quest'ultima, in radicale contrasto con il “diritto vivente”. In tali casi, per costante giurisprudenza costituzionale, «il giudice *a quo*, se pure è libero di non uniformarsi e di proporre una sua diversa esegesi, ha, alternativamente, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente» (*Considerato in diritto*, § 3.1).

¹³ Tendenza che, inaugurata con la sentenza 221/2015, è, poi, emersa più marcatamente con decisioni che, tuttavia, l'economia del presente lavoro non consente di approfondire. Sul rischio che un eccesso di spinta alla “diffusione” del giudizio di costituzionalità avrebbe, prima o poi, condotto a problematiche di sistema v. A.M. NICO, *L'accentramento e la diffusione nel giudizio sulle leggi*, Torino, 2007; M. LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a costituzione*, in *Enc. dir.*, *Annali*, vol. IX, Milano, 2016, 391 ss., spec. 465 ss.; B. CARAVITA, Roma locuta, causa finita? *Spunti per un'analisi di una recente actio finium regundorum, in senso centripeto, da parte della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, www.federalismi.it, 2018, n. 15; R. ROMBOLI, *Dalla “diffusione” all’ “accentramento”*: una significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale (Nota a Corte cost. 31 maggio 2018, n. 115), in *Foro it.*, 2018, I, 2226 ss.; A. RUGGERI, *Il futuro dei diritti fondamentali, sei paradossi emergenti in occasione*

2.1. (Segue) ... e la posizione della Consulta. Prostituzione volontaria, libertà sessuale e art.

2 Cost.

Il *thema decidendum*, come noto, non è affrontato allo stesso modo nel panorama europeo contemporaneo e neppure si può dire che abbia avuto univoco trattamento nel corso del tempo. È, anzi, alquanto agevole rilevare come le scelte legislative in materia di prostituzione abbiano oscillato tra regimi regolamentativi e regimi abolizionisti rispondendo, in definitiva, alla visione in merito prevalente nella comunità socio-politica di riferimento degli ordinamenti variamente interessati dal fenomeno.

Nella curva che va dall'intendere la prostituzione come «una scelta attinente all'autodeterminazione in materia sessuale dell'individuo, che dà luogo ad una attività economica legale», all'avvertirla, per converso, come «un fenomeno da contrastare in ragione delle sue ricadute negative sul piano individuale e sociale», il panorama legislativo italiano ha vissuto sia una fase regolamentativa che una fase abolizionista, la prima delle quali (racchiusa nel t.u. delle leggi di pubblica sicurezza e nel relativo regolamento) si è rivelata «largamente insoddisfacente» (*Considerato in diritto*, § 4.1). Le norme approvate in epoca pre-repubblicana non si preoccupavano di tutelare le prostitute: «dietro la patina di tolleranza, si celava, in effetti, una legislazione orientata alla “ghettizzazione”: confinate all'interno delle “case chiuse”, schedate e sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori, le prostitute si trovavano costrette, di fatto, ad esercitare la loro attività in condizioni di avvilito e degrado» (*Considerato in diritto*, § 4.2). È con la l. n. 75/1958 che le cose cambiano. Ma come cambiano?

Innanzitutto, essa «ben diversamente dall'incoraggiare le donne a prostituirsi, intende demolire le precondizioni istituzionali rappresentate dalla legalizzazione del mercato prostitutivo, e si orienta

della loro tutela e la ricerca dei modi con cui porvi almeno in parte rimedio, in *Consulta online*, www.giurcost.org, 2019, fasc. 1, 34 ss.; S. STAIANO, *Vecchi e nuovi strumenti di dominio sull'accesso ai giudizi costituzionali*, in *Federalismi.it*, www.federalismi.it, 2019, n. 13. Più in particolare, poi, sulla sentenza 221/2015 cfr. G. SORRENTI, *La (parziale) riconversione delle “questioni di interpretazione” in questioni di legittimità costituzionale*, in *Consulta online*, www.giurcost.org, 2016, fasc. 2, 293 ss.; C. TOMBA, *Il “depotenziamento” dell'obbligo di interpretazione conforme a Costituzione. Un “nuovo” riflesso sulle tecniche decisorie? (a margine della sent. n. 221 del 2015)*, in *Giur. cost.*, 2015, 2063 ss., e, volendo, C.P. GUARINI, «Maschio e femmina li creò» ... o, forse, no. *La Corte costituzionale ancora sulla non necessità di intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso*, in *Federalismi.it*, www.federalismi.it, 2018, n. 8, 11 ss.

contro le stimmate autoritarie che un regolamento della prostituzione inevitabilmente imprime sull'intera convivenza»¹⁴. Eppure, la prospettiva che la anima, e cioè togliere «la prostituta dal centro della scena per mettervi gli sfruttatori», e la *ratio* civica che la sorregge, e cioè combattere «la messa a valore della prostituzione in ogni sua forma», non sono state pienamente colte dall'interpretazione giuridica che, invece, ha, per lo più, inteso la suddetta legge in chiave riduzionista, attribuendole contenuti «che intorno alla prostituzione erano consolidati quando la legge non c'era»¹⁵ e, nondimeno, confinando la sussistenza dei reati di favoreggiamento e reclutamento nell'area del «paternalismo penale»¹⁶.

È, forse, per questo che la Consulta, nella sentenza in oggetto, avverte la necessità di richiamare i lavori parlamentari che hanno accompagnato l'approvazione della legge Merlin e di attraversare (seppur rapidamente), le nuove tendenze europee, distinguendo tra quelle neo-proibizioniste, che nella loro versione più radicale – condivisa dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 su «*Sfruttamento sessuale e prostituzione, e loro conseguenze per la parità di genere*» (2013/2103 – INI, § 29) – scelgono «di punire il cliente *sic et simpliciter*», e quelle neo-regolamentariste, che, nella loro versione più “liberale”, inquadrano «la prostituzione volontaria come un'attività economica lecita a tutti gli effetti, assimilabile alle altre fonti di guadagno e generatrice di ordinari diritti economici e sociali», con parziale riscontro anche nella giurisprudenza comunitaria¹⁷ (*Considerato in diritto*, § 4.4).

Queste ultime, più in particolare, nel sostenere la “libertà della donna di prostituirsi”, fanno proprio un argomento che, «per quanto sembri innovativo e progressista, non è che un approdo

¹⁴ S. NICCOLAI, *La legge Merlin e i suoi interpreti*, cit., 78.

¹⁵ Cfr. S. NICCOLAI, *La legge Merlin e i suoi interpreti*, cit., 83, 86, 88, 94, 90, secondo la quale ciò deve addebitarsi ad un improvvido passaggio della sentenza 44/1964 della Corte costituzionale che ivi sostenne: «I concetti di agevolazione e sfruttamento della prostituzione altrui presentano una obiettività ben definita, anche perché acquisiti da tempo nel codice penale, e sottoposti a lunga elaborazione dottrinale. Essi hanno un preciso e inconfondibile significato, che non si presta a equivoche interpretazioni». Osserva l'A. che «con questa “comunicazione senza oggetto” (quale sarebbe il «*preciso e inconfondibile significato*» che i reati della Legge Merlin avrebbero avuto *sin da prima di esistere?*) la sentenza ha purtroppo autorizzato il trapianto dei concetti e delle idee che intorno alla prostituzione erano consolidati *quando la legge non c'era*».

¹⁶ Cfr. A. MANNA, *La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona: la rilevanza penale della condotta di favoreggiamento*, in *Arch. pen.*, 2013, n. 3, 1 ss., 10; S. BERNARDI, *Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione*, cit., § 10.

¹⁷ V. Corte GCE, sent. 20 novembre 2001, causa C-268/99, *Jany e altri*, che, peraltro, secondo la Consulta era finalizzata solo ad «escludere che l'esercizio di tale attività possa essere considerato un comportamento abbastanza grave da legittimare restrizioni all'accesso o al soggiorno, nel territorio di uno Stato membro, di un cittadino di altro Stato membro, nel caso in cui il primo Stato non abbia adottato misure repressive ove il medesimo comportamento sia posto in essere da un proprio cittadino» (*Considerato in diritto*, § 6.2).

come un altro dell'attenzione inesausta che i giuristi italiani hanno rivolto a confondere la non punibilità della prostituta nella legge Merlin con la liceità della prostituzione e l'autodeterminazione della prostituta proprie del regime regolamentarista e del Codice Rocco»¹⁸. In altri termini, le accuse all'insensatezza di una disciplina che nel non punire la prostituta sceglie, invece, di sanzionare chi ne agevola l'attività o ne garantisce la sicurezza¹⁹, «sfoggiate come nuovissime, sono antichissime, “tralatizie”, come si dice nel gergo giuridico. Era un *topos* dei giuristi degli anni Sessanta (dell'Ottocento)»²⁰. D'altronde, come rilevato da autorevole dottrina, nel quadro costituzionale repubblicano, il consenso quale espressione di autodeterminazione individuale non può «sottostare alle medesime regole di certezza che accompagnano qualsiasi transazione economica» e neppure può «essere ridotto alla misura dell'autonomia privata quale ci è consegnata dalla tradizione privatistica»²¹.

E allora, e ancora una volta, qual è «*la sostanza delle cose*»? Perché, quand'anche si voglia ritenere l'attività di meretricio giuridicamente lecita – piuttosto che, come detto, semplicemente non punibile – v'è da chiedersi, come già accentato da chi ha commentato l'ordinanza di rimessione, se «questa liceità sia davvero espressione del diritto di disporre liberamente della propria sessualità»²² e, in caso affermativo, farne conseguire un livello di meritevolezza (ed inviolabilità) tale da imporre l'intervento della Repubblica per la rimozione degli ostacoli alla sua piena realizzazione *ex art. 3, co. 2, Cost.*

La risposta della Consulta a tale quesito passa, innanzitutto, per la critica all'inconferente richiamo alla sentenza n. 561/1987 da parte del giudice *a quo*. In quell'occasione, l'affermazione secondo cui la libertà sessuale rappresenta un diritto soggettivo assoluto, inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire, «è stata resa in rapporto a una fattispecie nella quale veniva in rilievo il profilo negativo di tale libertà, ossia il diritto ad opporsi a “intrusioni” altrui non volute nella propria sfera sessuale» (*Considerato in diritto*, § 5.1). È sì vero che l'asserzione può ben riferirsi anche al profilo positivo della libertà in questione, ma se «è il collegamento con lo sviluppo della persona a qualificare la garanzia apprestata dall'art. 2 Cost., non

¹⁸ S. NICCOLAI, *La legge Merlin e i suoi interpreti*, cit., 95.

¹⁹ Cfr. F. PARISI, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, Torino, 2018, 246 e *passim*.

²⁰ Cfr., efficacemente, ancora S. NICCOLAI, *La legge Merlin e i suoi interpreti*, cit., 97.

²¹ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 269.

²² A. BONOMI, *Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova dei principi costituzionali*, cit., 132.

è possibile ritenere che la prostituzione volontaria partecipi della natura di diritto inviolabile (...) sulla base del mero rilievo che essa coinvolge la sfera sessuale di chi la esercita». Conseguentemente, neppure è possibile reclamare – «addirittura, all’occorrenza» – l’intervento agevolativo della Repubblica a non essere ostacolati nel libero esercizio dell’attività prostitutiva (*Considerato in diritto*, § 5.2).

Il Giudice delle leggi, però, di seguito, non esplicita fino in fondo la ragione per cui il richiamo al parametro dell’art. 2 Cost. non consenta di “elevare” a diritto inviolabile la scelta volontaria e consapevole di usare la propria libertà sessuale prostituendosi. Può ricavarsi, forse, implicitamente, lì dove la sentenza, all’uopo, precisa che non è condivisibile l’assunto del giudice rimettente – e seleziona solo quello che segue tra i tanti passaggi che avrebbe potuto isolare – secondo il quale la prostituzione volontaria rappresenterebbe una «modalità autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità» (*Considerato in diritto*, § 5.2). La si può ricavare, cioè, nella misura in cui la Corte costituzionale pare rimarcare che autodeterminarsi a mettere a valore il proprio corpo, vendendolo liberamente sul “mercato del sesso”, non consente a tale manifestazione di volontà di riversarsi, per così dire, nello spazio dell’invulnerabilità dei diritti fondamentali perché l’utilità che, negozialmente, compensa la (libera) prestazione sessuale non può ammantare tale attività di quella meritevolezza che l’art. 2 Cost. collega al principio solidaristico e al «valore della persona umana»; valore che «fa riferimento non all’individuo isolato, ma a una persona titolare di diritti e di doveri e, come tale, inserita in relazioni sociali» (*Considerato in diritto*, § 5.1)²³.

In questo caso, l’autodeterminazione individuale, come «concetto-chiave attraverso cui interpretare le Costituzioni e aggiornare il catalogo di diritti individuali»²⁴, sembra non aver prodotto quell’effetto che, talvolta, proprio in ragione del suo alto grado adattivo²⁵, si richiede abbia

²³ Sul rapporto tra solidarietà e doveri costituzionali v., di recente, tra gli altri, E. ROSSI, *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, www.gruppodipisa.it, 2019, n. 1, 51 ss.; A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in *Forum di Quaderni costituzionali Rassegna*, www.forumcostituzionale.it, 20 aprile 2015; F. GRANDI, *Doveri costituzionali e obiezione di coscienza*, Napoli, 2015, spec. 42 ss., e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

²⁴ Cfr. L. ANTONINI, *Autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali*, in F. D’AGOSTINO (a cura di), *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale?*, Milano, 2012, 11 ss., 11 s.

²⁵ Lo rileva in chiave critica, di recente, A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018)*, in *Consulta online*, 2019, fasc. 1, 92 ss. S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?*,

in risposta alla manifestazione di un bisogno individuale, specie quando le scelte che ne scaturiscono non interferiscono nella sfera altrui²⁶. La Corte costituzionale, ad ogni modo, non rinviene motivo di affrontare nel dettaglio la questione suddetta dal momento che, nel caso di specie, «la tutela della persona che si prostituisce è solo indiretta, mirando l'incidente di costituzionalità a salvaguardare, in prima battuta – e soprattutto – i terzi che si intromettono nell'attività di tale persona o che cooperano con essa». È, innanzitutto, per questa ragione che il richiamo all'art. 2 Cost. si palesa inconferente (cfr. ancora *Considerato in diritto*, § 5.2).

Nessun riferimento significativo è, infine, riservato dal Giudice delle leggi alle categorie del buon costume o della moralità pubblica²⁷ e neppure alla questione della possibilità che la dignità umana si possa porre come limite interno alla libertà di autodeterminazione individuale²⁸, come invece il giudice *a quo* aveva fatto, seppur negandolo, al fine di rafforzare il dubbio sulla tenuta costituzionale dei reati di favoreggiamento e/o reclutamento della prostituzione. Riferimenti, questi ultimi, che avrebbero potuto indebolire l'impianto argomentativo della pronuncia costituzionale, collocandolo all'interno di uno "scivoloso" scenario moralizzatore²⁹.

Molto più semplicemente, invece, per la Consulta «l'offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce una particolare forma di attività economica», dando così risalto ad un aspetto della problematica a lungo recessivo rispetto a quello morale nel dibattito prettamente giuridico³⁰.

in *Forum di Quaderni costituzionali Rassegna*, 18 novembre 2009, 3, rimarca «come "autodeterminazione" non ha nell'ordinamento giuridico una dimensione unitaria, ma è suscettibile di assumere valenza giuridica solo per frammenti, riconducendo i diversi aspetti delle scelte e decisioni individuali all'ambito giuridico che è loro proprio, e cioè ad una disposizione puntuale che contempla una determinata situazione e la qualifica giuridicamente». Cfr. anche A. SPADARO, *I «due» volti del costituzionalismo di fronte al principio di autodeterminazione*, in *Pol. dir.*, 2014, 403 ss.

²⁶ Così S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., 195 e *passim*.

²⁷ Su tali questioni v., di recente, R. PERRONE, *'Buon costume' e valori costituzionali condivisi*, Napoli, 2015, e la recensione critica del Volume di F. ANGELINI, in *Dir. pubbl.*, 2016, n. 3, 1087 ss.

²⁸ In tal senso v. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., 196 s. Ben note, peraltro, sono alcune posizioni dottrinali che, invece, inquadrano la dignità in modo diverso. Nello sterminato dibattito scientifico sulla *vexata quaestio* si segnalano qui, in particolare, A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, www.rivistaaic.it, 2011, n. 1; ID., *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in *Consulta online*, www.giurcost.org, *Studi*, 2018, fasc. II, 392 ss.; e M. LUCIANI, *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, vol. III, Napoli, 2009, 1055 ss. Per un quadro d'insieme v., di recente, F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana*, II ediz., Torino, 2018, 61 ss.

²⁹ Più in generale, sulla questione v. F. RIMOLI, *L'interpretazione "morale" della Costituzione: brevi considerazioni critiche*, in *Rivista AIC*, www.rivistaaic.it, 2015, n. 3.

³⁰ Cfr. M. LUCIANI, *Il lavoro autonomo della prostituta*, in *Quad. cost.*, 2002, 398 ss., 400.

3. Prostituzione autodeterminata e art. 41 Cost.: non è sicura, non è libera, non è dignitosa e neppure utile socialmente

Il richiamo all'art. 41 Cost. è, dunque, pertinente. La Corte d'appello barese, più in particolare, coerentemente con le premesse secondo cui «la scelta primigenia» delle *escort* è espressione autodeterminata dell'utilizzo della propria «sessualità come fonte di redditività tassabile», riconosce «la possibilità di accreditare la gestione del proprio corpo come strumento di iniziativa economica privata». Ciò posto, il permanere della scelta di sanzionare le attività agevolative di tale intrapresa economica determinerebbe un *vulnus* «davvero rimarchevole» alla libera imprenditorialità e, nondimeno, «una ghettizzazione» ingiustificata di tale forma di lavoro autonomo.

Non una parola, invece, sugli intuitivi rischi per la salute, per la sicurezza personale e per la costante condizione di soggezione al “cliente”, che permane pur quando questi, «invece di imporsi con la forza come spesso accade, rispetta l'accordo». La «scelta primigenia», difatti, non consente di prevedere «quali atti specifici la donna farà, quali parti del corpo metterà in gioco e a quale prezzo». La manifestazione di volontà «non deve distrarre dal fatto che la prostituta cerca di recuperare qualcosa nel momento in cui ha già dovuto accettare di sottoporsi ad atti sessuali non voluti»³¹. La «scelta primigenia» neppure può assorbire, *tout court* e *una tantum*, la (non infrequente) successiva necessità di “rinegoziazione” interiore del graduale smarrimento di una reale libertà nell'esercizio della propria sessualità.

È certamente una forma di attività economica «particolare», come rimarca la Corte costituzionale. La particolarità si sostanzia nella circostanza che la libertà che la caratterizza corre su di una linea di confine che, già sul piano teorico, si presenta molto «fluida» (*Considerato in diritto*, § 6.1) e che, anche ove (tale libertà) fosse genuinamente tale, lo sarebbe in una percentuale di casi così marginale da non poter giustificare la necessità di una imminente e strutturale revisione della scelta che ha condotto all'approvazione della legge Merlin. Allo stesso tempo, è “fiabesco” (a proposito del “mito di *Pretty woman*”), quando non cinico, pensare che non esponga, di regola, chi

³¹ D. DANNA, *Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione*, cit., 33.

la pratica a rischi di portata significativa³².

La prostituzione, ancorché volontaria e consapevole, non è, dunque, un'attività economica (davvero) libera, non è sicura e non è utile socialmente. Conseguentemente, anche ogni forma di sua agevolazione si configura in contrasto con l'utilità di cui all'art. 41, co. 2, Cost., salvo che non si voglia tornare a percorrere la risalente strada della "funzione sociale" del meretricio quale camera di compensazione degli istinti maschili³³, rivisitata, semmai, in chiave modernista alla luce di un più ampio bacino di istanze sessuali da soddisfare e di una domanda più trasversale in termini di genere, cui, oggi, consegue un'offerta prostitutiva più variegata, con operatori anche maschili, omosessuali e transgenere.

Come noto, infine, l'art. 41, co. 2, Cost. impone che ogni attività d'impresa non si ponga in contrasto con la «*dignità umana*». Per quanto l'ordinanza di rimessione non affronti *funditus* questo profilo, limitandosi a ritenerla implicita, *ex art. 2 Cost.*, nella scelta autodeterminata compiuta dalle *escort*, le parti costituite in giudizio vi fanno, invece, riferimento per sostenere che essa, in quanto accostata alla libertà della persona, debba essere intesa in senso soggettivo³⁴.

La Corte costituzionale rigetta con indiscutibile chiarezza siffatta impostazione nella parte in cui chiosa che «è incontestabile che, nella cornice dell'art. 41, co. 2, Cost., il concetto di "dignità" vada inteso in senso oggettivo: non si tratta, di certo, della "dignità soggettiva", quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore». E con specifico riferimento alla prostituzione, quand'anche volontaria, non si può non rilevare che essa costituisce «una attività che degrada e svilisce l'individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente» (*Considerato in diritto*, § 6.1). Tale assunto emerge anche dalla più

³² Cfr. D. DANNA, *Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione*, cit., risp. 47, 59, la quale informa che «i risultati di una ricerca tedesca mostrano che le prostitute (...) soffrono violenza fisica tre volte tanto la popolazione femminile e violenza sessuale cinque volte tanto. (...) Le prostitute hanno inoltre anche molti più problemi fisici e psichici delle altre donne, e nell'ultimo anno hanno avuto altissimi valori di depressione, pensieri suicidi, ansia e attacchi di panico». E che, se non bastasse, «due terzi delle prostitute dei campioni internazionali riportano disturbi analoghi a quelli che il DSM classifica come "disturbo da stress post-traumatico", di cui soffrono veterani di guerra e vittime di tortura e di stupro. Una ricerca statunitense ha stimato che tra le prostitute il rischio di morire uccisa è 18 volte più alto delle altre donne».

³³ Cfr. le condivisibili osservazioni critiche in merito di S. NICCOLAI, *La legge Merlin e i suoi interpreti*, cit., 99 ss. La Corte costituzionale ricorda che l'idea di fondo sottesa all'approccio, per così dire, pre-Merlin è «che la prostituzione rappresenti un "male necessario", non eliminabile, ma suscettibile e meritevole di essere regolato a fini di tutela dell'ordine pubblico e della salute (idea riflessa anche nel riferimento alla «tolleranza», che compare nel *nomen* delle case di prostituzione)» (*Considerato in diritto*, § 4.2).

³⁴ In questa prospettiva, nella dottrina penalistica, v., tra gli altri, A. MANNA, *La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona*, cit., 5 ss., e A. CADOPPI, *Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali*, in *Indice pen.*, 2013, n. 2, 229 ss., 232 ss.

recente giurisprudenza di legittimità, che la Consulta richiama³⁵, secondo la quale il bene protetto dalla previsione dell'art. 3 della legge Merlin è «la dignità della persona esplicata attraverso lo svolgimento dell'attività sessuale, che non potrebbe costituire materia di contrattazioni»³⁶.

E tanto si può affermare senza timore di scadere, come invece evocato dalle parti costituite in giudizio, nella logica di sostegno ad un modello di «Stato etico» d'infausta memoria» o senza dover essere necessariamente condizionati in modo incisivo «da un certo paternalismo e da quelle spinte moralizzanti latenti che da tempo accompagnano l'approccio a questa disciplina»³⁷. Come già bene sottolineato, infatti, «nelle democrazie pluraliste un fondamento di etica condivisa, eventualmente raggiunta “per sovrapposizione”, consente di sfuggire alla secca alternativa tra stato etico e relativismo indifferente ai valori»³⁸.

Nell'attuale quadro socio-giuridico, il “soggetto debole” dell'attività rimane la prostituta e ciò giustifica la circostanza che non sia punibile l'offerta di sesso a pagamento senza che se ne debba senz'altro arguire anche la non punibilità delle condotte di questa agevolatrici. L'atto di offrire il proprio corpo contro denaro o altra utilità non si configura come un diritto costituzionalmente protetto e la circostanza che «la giurisprudenza di legittimità consideri ormai tassabili i proventi della prostituzione è, poi, ben poco significativa. Attualmente, infatti, l'ordinamento tributario assoggetta, in via generale, a imposizione anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, amministrativo o penale, ove non sottoposti a sequestro o confisca penale» (*Considerato in diritto*, § 6.2).

³⁵ Cfr. Corte di cassazione, sez. terza penale, sentenze 17 novembre 2017-30 marzo 2018, n. 14593, e 19 luglio 2017-7 febbraio 2018, n. 5768 (cfr. *Considerato in diritto*, § 7.2).

³⁶ Questa la ragione per cui non si può neppure condividere l'argomentare di chi, rinvenendo nella scelta di prostituirsi condizionamenti di tipo quasi esclusivamente economici, sostiene che, una volta liberato ogni individuo dai bisogni strettamente economici di una società ancora di là da realizzare in termini di uguaglianza sostanziale, «ci potrebbe essere una garanzia non solo per coloro che legittimamente e per libera scelta decidono di fare del proprio corpo un oggetto di compravendita, ma anche per coloro che organizzano e gestiscono tale attività, come se si trattasse di una qualsiasi impresa commerciale» e, dunque, «così come non puniamo chi organizza la forza lavoro di addetti alle pulizie e guadagna sull'attività dagli stessi prestata, non si punirebbe neanche chi svolge analoga funzione nel settore della prostituzione» (così G.M. LOCATI, *Libere di prostituirsi? Commento alla sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale*, in *Questione giustizia*, www.questionegiustizia.it, 25 giugno 2019, § 3).

³⁷ A. DE LIA, *Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta*, cit., 5.

³⁸ A. DI MARTINO, *È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale*, cit.

4. *In cauda venenum?* Le condotte “agevolatrici” della prostituzione volontaria tra «comune sentire» e discrezionalità legislativa

Alla luce di quanto fin qui riscontrato, si può, dunque, concludere che il quadro delineato dalla sentenza n. 141 sia molto chiaro sul giudizio (negativo) da formulare con riguardo alle pratiche di meretricio e a tutto ciò che, agevolandole, vi ruota attorno? Si può aggiungere che l’impianto della legge Merlin ne esca rafforzato in chiave assiologica? Si può ritenere che non sia revocabile in dubbio il fondamento costituzionale dell’intento di fare “terra bruciata” attorno alla possibilità che, in qualunque forma, si possano innescare meccanismi – quand’anche ambigualmente occultati dall’aura di una volontaristica «scelta primigenia» – di «vulnerabilità» di alcune donne?

La risposta affermativa a tali quesiti sconta qualche incertezza alla luce di un passaggio conclusivo della decisione in commento, che lascia senz’altro insoddisfatto chi è convinto che il senso più profondo delle politiche abolizioniste debba essere rinvenuto nell’intento di contenere o, meglio, di ridurre questa forma di “negoziato” sessuale, pure se consenziente.

La Consulta, infatti, benché non strettamente necessario all’impianto motivazionale che sorregge la declaratoria di infondatezza del dubbio proposto dal giudice *a quo*, rimarca che «quanto precede non significa, peraltro – come appare evidente – che l’incriminazione delle “condotte parallele” alla prostituzione rappresenti una soluzione costituzionalmente imposta e che il legislatore non possa, nella sua discrezionalità, decidere di fronteggiare i pericoli insiti nel fenomeno della prostituzione con una strategia diversa. Quella in esame rientra, semplicemente, nel ventaglio delle possibili opzioni di politica criminale, non contrastanti con la Costituzione» (*Considerato in diritto*, § 7.3).

Tale apertura se, da un lato, può denotare l’esistenza di «sensibilità diverse all’interno del collegio»³⁹, dall’altro lato, tempera significativamente alcune delle affermazioni cui si è dato precedentemente rilievo, con particolare riguardo ai valori costituzionali cui la legge Merlin dà attuazione e nel cui solco esprime tutta la sua (ancora attualissima) vitalità.

Certo, vi è da considerare che preoccupazione di una Corte costituzionale rimane anche quella di tenere sempre in conto la possibilità del «radicarsi nella collettività di un “nuovo sentire”, il cui effetto sia, al contempo, quello di aggiornare i significati ricavabili da un principio costituzionale

³⁹ Lo rileva A. DI MARTINO, *È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale*, cit.

nonché quello di modificare i criteri di valutazione di una scelta legislativa»⁴⁰. Le Corti costituzionali devono saper cogliere questi aspetti senza correre il rischio di scavalcare «il legislatore, che in un sistema democratico-rappresentativo dovrebbe essere la prima “antenna” sensibile» a registrare i mutamenti della coscienza sociale⁴¹.

Si può, pertanto, anche sostenere che il passaggio da ultimo citato non costituisca una reale apertura a cambiamenti prossimi o imminenti ma solo una cautela della Corte costituzionale, coerente con il suo ruolo anfibologico e con la necessità di mantenere una posizione “equilibrata” nell’ambito della forma di governo⁴², specie in una occasione in cui il contesto legislativo si palesa molto attivo in senso contrario alla filosofia abolizionista, a tutto vantaggio di posizioni neo-regolamentariste o neo-proibizioniste⁴³. Resta il fatto, però, che esso può essere percepito come una sponda da quanti, appunto, volessero procedere oltre in senso «mercatista»⁴⁴.

⁴⁰ N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC*, www.rivistaaic.it, 2017, n. 4, 9. L’A., inoltre, precisa che «coscienza sociale è definizione che contiene un riferimento a qualcosa di oggettivo», rilevabile sulla scorta di indici «che dovrebbero essere a loro volta oggettivabili in dati identificati e tracciabili» quali «progetti di legge pendenti nelle istituzioni rappresentative nazionali (...), informazioni derivanti dal diritto straniero e comparato, norme (anche di *soft-laws*) sovranazionali e internazionali, raccomandazioni, orientamenti giurisprudenziali precedenti della stessa Corte costituzionale (che magari sono rimasti “sottotraccia”, tendenze dottrinali autorevoli, persuasive e condivise» oltre alla presenza «di numerose e concordanti ordinanze di rimessione che sollevano questioni di legittimità costituzionale» (p. 14).

⁴¹ Ancora N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali*, cit., 13.

⁴² Sulla discussa tematica, riassuntivamente, v. R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa*, in *Rivista AIC*, www.rivistaaic.it, 2017, n. 3, e la bibliografia ivi citata. In chiave critica v. il recente contributo di A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2019, 251 ss.

⁴³ Sui progetti di legge (abrogativi in tutto o in parte della legge Merlin) attualmente pendenti in Parlamento, v. G. VILLA, *Proposte di legge e proposte politiche sulla prostituzione*, in D. DANNA, S. NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. VILLA, *Né sesso né lavoro*, cit., 113 ss.

⁴⁴ Sulla crescente mercantilizzazione dei valori sottesi al patto democratico-sociale costituzionale v., tra gli altri, più in generale, G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014, spec. Parte prima, e G. BUCCI, *Stato democratico-sociale e «bonapartismo mercatista»*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, cit., vol. V, 1823 ss.